

DIOCESI DI SAN MARCO ARGENTANO - SCALEA

Azione Cattolica Italiana
ATTO NORMATIVO DIOCESANO

ANNO 2005



Elaborazione e Redazione:

Presidenza Diocesana di Azione Cattolica

Responsabili:

Presidente: Giulietta Conforti

Segretario: Francesco Aragona

Assistente Unitario: Don Carmelo Terranova

Foto di Copertina: Beata Vergine del Santo Rosario (particolare della tela)

Aieta: Chiesa della Visitazione

Diocesi San Marco Argentano - Scalea

Collana "Quaderni"

a cura del *Centro per la Cultura "San Ciriaco Abate"*

Via A. Pepe - 87021 Belvedere Marittimo

Direttore Responsabile: *Araugio Mons. Cono*

PRESENTAZIONE

Una stagione di sensibile rinnovamento e di nuovo slancio ecclesiale ha caratterizzato l’Azione Cattolica nello scorso triennio associativo, particolarmente motivata dal riconoscimento dei Vescovi (Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 61) e dalla solida tradizione associativa.

I segni di questa svolta epocale che esaltano il carisma associativo sono il Progetto Formativo Unitario ed il Nuovo Statuto. Da questi strumenti scaturisce l’ultimo passaggio da compiere, legato all’Associazione diocesana: l’Atto Normativo, che completa il processo di rinnovamento associativo dando valore prioritario alla diocesanità dell’Azione Cattolica, esaltandone il valore della laicità. L’Assemblea diocesana, così come era previsto, ha approvato all’unanimità in data 5 giugno 2004 e confermato in data 3 ottobre 2004, l’Atto Normativo Diocesano, valorizzando le varie indicazioni raccolte ed elaborate da un Comitato costituito ad hoc per tale iniziativa. L’Associazione diocesana si è dotata di un agile strumento, regole e norme, chiare e precise, per esaltare i criteri di democraticità, che fanno anche delle differenti opinioni una risorsa perché concorrono al bene comune.

L’Atto Normativo Diocesano rappresenta la localizzazione dell’Azione Cattolica della Diocesi di San Marco Argentano – Scalea, una sorta di carta d’identità agile e immediata, sforzandosi nel suo complesso di tenere alto il profilo dando anima e vivacità al documento.

Nel suo nucleo centrale si ispira all’Esortazione Pastorale di Mons. Domenico Crusco “Azione Cattolica: alzati e cammina! La Chiesa ha bisogno di voi”. Nel messaggio del Vescovo abbiamo colto incoraggiamento, sostegno e gratitudine che preferiamo

ricordare con queste parole: “Possiamo affermare che la nostra Diocesi di San Marco Argentano – Scalea ha un debito di riconoscenza verso l’Azione Cattolica, con essa siamo cresciuti nelle parrocchie, sia nella formazione per la comprensione dell’appartenenza a Cristo, sia nel servizio alla Chiesa”.

Appartenenza a Cristo e servizio alla Chiesa costituiscono per l’AC l’alleanza con questa terra diocesana, con la sua natura, la sua umanità, i suoi problemi, la sua storia. E nutrendosi alle sorgenti della spiritualità che la caratterizzano, dal primo annuncio dell’Evangelista Marco, alla spiritualità del Mercurion, alla Madre di Dio Regina del Pettoruto icona del pellegrinaggio e della durezza del cammino, intende confermare nell’ordinario la propria vocazione.

L’Atto Normativo viene riconsegnato alle associazioni territoriali perché sia vissuto così come è stato concepito, con quel dinamismo costruttivo, e con quella fatica solidificata dalla grazia che caratterizza gli operai del Vangelo di ogni ora, di ogni tempo. La consegna del Santo Padre nella piana di Montorso (Loreto 2004) contemplazione, comunione, missione significa una ulteriore conferma di quanto sia impegnativo ma ancor di più affascinante la prospettiva di formazione e di missione che ci coinvolge.

La Presidenza

*San Marco Argentano il 2 Febbraio 2005
Purificazione del Signore*

Capitolo I - L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI SAN MARCO ARGENTANO - SCALEA

1. L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di San Marco Argentano - Scalea

1.1 L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di San Marco Argentano - Scalea è un'Associazione che riunisce i laici che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Essa è parte dell'unica associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa, legata in modo diretto a tutte le altre associazioni diocesane presenti in Italia da un forte vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, missionario, culturale ed economico. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

2. L'Atto Normativo Diocesano

2.1 La vita dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di San Marco Argentano – Scalea viene regolamentata dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dall'Atto Normativo Diocesano adottato dall'assemblea diocesana dell'associazione e successivamente ratificato dal consiglio nazionale della stessa, nei modi previsti e in conformità a quanto disposto dallo Statuto e specificato dal suo Regolamento nazionale di attuazione.

3. L'Associazione Diocesana

3.1 L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di San Marco Argentano – Scalea ha sede legale in San Marco Argentano

(CS), piazza Duomo 2 e sede virtuale presso il sito gestito dall'Associazione.

3.2 L'associazione diocesana è guidata dagli organismi definiti dal presente Atto normativo ed è rappresentata legalmente e sul piano ecclesiale dal presidente diocesano dell'associazione.

4. Caratteristiche dell'AC diocesana

4.1 L'associazione diocesana, si caratterizza per un costante presenza al servizio nella Chiesa di San Marco Argentano-Scalea fin dalla sua origine. Una santità legata all'impegno quotidiano di sacrificio, preghiera e lavoro che guida gli associati alla testimonianza della evangelizzazione in ogni comunità parrocchiale.

4.2 L'Azione Cattolica nella Chiesa particolare di San Marco Argentano -Scalea si distingue per l'attenzione amorevole verso le esigenze del Seminario Diocesano; per la preghiera costante accompagnata dall'offerta quotidiana dei sacrifici. La presenza di vocazioni sacerdotali e di sacerdoti santi è per tutti i membri dell'Associazione un valore prioritario e un dono grande da chiedere ogni giorno al Signore.

5. Scelte qualificanti dell'AC diocesana

5.1 L'Azione Cattolica della diocesi di San Marco Argentano - Scalea si fonda sui seguenti capisaldi:

- a.** La Parola di Dio da proporre in modo più stabile e sistematico mediante la "lectio divina";
- b.** La vita associativa da incarnare in modo unitario, senza peraltro mortificare le impostazioni pedagogiche legate alla diversa età degli associati;
- c.** L'impostazione della vita associativa articolata attraverso il ritmo delle "settimane" intese come momenti di parti-

colare impegno sulle tematiche della vita dell'uomo di cui si avverte particolare necessità oggi.

5.2 Per realizzare un modo nuovo di essere Chiesa l'Azione Cattolica diocesana opererà per dare a tutta la vita quotidiana della Chiesa una chiara connotazione missionaria; fondando tale scelta su un forte impegno in ordine alla qualità formativa. Si impegnerà, inoltre, per favorire una più adeguata ed efficace comunicazione agli uomini, in mezzo ai quali viviamo, del mistero di Dio vivente e vero, fonte di gioia e di speranza per l'umanità intera.

5.3 L'Azione Cattolica diocesana fa la scelta controcorrente dell'impegno nella crescita unitaria in una relazione più stretta tra i settori e le articolazioni, fino a ricomporre l'esperienza della famiglia umana in quelle situazioni dove i vari componenti della vita familiare sono associati nei vari settori. L'obiettivo è quello di restituire alla comunità familiare il ruolo che le è proprio di chiesa domestica, primo luogo di formazione alla comunione e alla comprensione della fede.

CAPITOLO II – ADESIONE E PARTECIPAZIONE

6. L'adesione all'Azione Cattolica

6.1 L'adesione all'Azione Cattolica Italiana, nell'associazione diocesana di San Marco Argentano - Scalea, esprime una personale e libera scelta vocazionale di quanti (piccoli, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, anziani) nel territorio della diocesi intendono maturare in tal modo l'universale vocazione alla santità. L'adesione all'associazione si esprime mediante una scelta permanente, vissuta in relazione all'età e alla condizione di ciascuno.

6.2 Con l'adesione all'Azione Cattolica, che prevede differenti forme di orientamento e maturazione della scelta attua-

ta in relazione all'età e alla condizione di ciascuno, ogni aderente si impegna a fare proprio il cammino formativo proposto dall'associazione nazionale e diocesana, e ad assumere il servizio ecclesiale che quest'ultima propone a livello diocesano, contribuendo allo sviluppo pastorale e all'animazione evangelica degli ambienti di vita del territorio. L'aderente, in tal modo, partecipa al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propri della comunità diocesana.

6.3 Dall'adesione all'Azione Cattolica conseguono i diritti e doveri indicati nello Statuto e relativo Regolamento, così come essi sono specificati e precisati nel presente Atto normativo. In particolare, ogni aderente, compiuta e maturata la scelta esplicita di far parte dell'associazione, si assume – conseguentemente – l'impegno alla partecipazione attiva e corresponsabile all'esperienza associativa ai suoi vari livelli e l'obbligo di contribuire economicamente, con la quota associativa, alla vita dell'associazione nazionale, diocesana e territoriale.

7. Richiesta di adesione

7.1 La richiesta di adesione può essere formulata:

- a. ai componenti del consiglio, animatori o educatori Acr dell'articolazione territoriale dell'associazione della quale si intende far parte;
- b. al responsabile del gruppo diocesano del quale si vuole far parte;
- c. direttamente al centro diocesano, in caso di adesioni in realtà territoriali ove l'Azione Cattolica non sia presente.

8. Accoglimento della richiesta di adesione. Successiva conferma.

8.1 La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal consi-

glio dell'associazione territoriale o dal gruppo diocesano cui il richiedente vuole aderire, che ne cura la trasmissione al centro diocesano; essa è confermata dal consiglio diocesano dell'associazione, che può delegare tale adempimento alla presidenza diocesana.

8.2 Il consiglio diocesano dell'associazione ha la facoltà di rifiutare la richiesta, motivando adeguatamente la propria decisione in forma scritta all'interessato e, omettendo eventuali questioni riservate, all'associazione territoriale o gruppo diocesano che ha trasmesso la richiesta.

8.3 con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti per i soci dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.

8.4 La scelta dell'adesione, una volta avvenuta, si intende confermata di anno in anno se non sia intervenuta esplicita comunicazione da parte del socio relativa alla volontà di abbandonare l'Azione Cattolica o se l'associazione diocesana non abbia espresso il parere negativo di cui al successivo art. 11.3. Ogni associazione territoriale o gruppo diocesano, ogni anno, comunica al Centro diocesano l'avvenuta verifica di quanto previsto dal presente punto, entro i termini stabiliti dal consiglio diocesano.

8.5 L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana – in ogni propria realtà territoriale – celebra e valorizza la scelta di aderire compiuta da ciascun socio. In tale occasione essa ripropone ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto e dalle scelte diocesane e locali compiute annualmente.

9. Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci

9.1 L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate – anche attraverso uno specifico “segno” – secondo le forme stabilite dai consigli nazionale e diocesano. Quest'ultimo definisce annualmente le modalità, le procedure e i termini di tale adempimento.

9.2 Con le deliberazioni di cui al comma che precede possono essere previste modalità di adesione specifiche e adeguate per i giovani e i ragazzi; allo stesso modo, vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare e le scelte attinenti la stampa associativa a tutti i suoi livelli, in relazione all'adesione.

9.3 Il consiglio diocesano fa proprio, ed eventualmente implementa o specifica ulteriormente quanto definito e regolato dal consiglio nazionale circa il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e locale.

10. Contributo economico

10.1 La modalità di raccolta annuale del contributo economico (nelle varie forme stabilite dall'associazione) viene programmata da ogni associazione territoriale o gruppo diocesano, separandola dalla giornata della “festa dell'adesione”, valorizzando altri momenti associativi, anche appositamente programmati, e forme di raccolta di contributi liberi da parte di tutti i soci e simpatizzanti.

11. Ritiro ed esclusione dall'associazione

11.1 Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i

motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'associazione territoriale o il gruppo diocesano di appartenenza, all'associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di tale comunicazione.

11.2 La mancata conferma annuale entro i termini e con le modalità stabilite dal consiglio diocesano comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

11.3 Il consiglio diocesano, su proposta del consiglio dell'associazione territoriale o del gruppo diocesano di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo per l'adesione all'associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

12. Diritti e doveri di partecipazione e condizione per il loro esercizio

12.1 Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto, dal Regolamento d'attuazione e dal presente Atto normativo, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.

12.2 La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione dei progetti e delle attività previste dalla programmazione associativa.

12.3 I ragazzi, ordinariamente rappresentati dai loro educatori e responsabili nei momenti in cui si esprime la vita democratica dell'associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

12.4 Ai soli fini del presente Atto normativo, si intendono per "ragazzi" coloro che hanno meno di 14 anni; per "giovani" coloro che hanno già compiuto il 14° anno di età e non ancora il 30° anno di età; per "adulti" coloro che hanno compiuto il 30° anno di età.

13. Partecipazione democratica

13.1 Gli organi dell'associazione diocesana, per le decisioni da assumere in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni. Tale criterio, per quanto possibile, deve essere applicato anche dalle associazioni territoriali, valorizzando la funzione primaria in tal senso che spetta alle assemblee e ai consigli, anche in termini di indirizzo e verifica annuale o triennale del cammino associativo.

14. Incarichi direttivi

14.1 Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: presidente (dell'associazione territoriale o diocesana), membro della presidenza diocesana, segretario o responsabile di movimenti.

14.2 Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

15. Conferimento degli incarichi

15.1 Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Statuto e dal suo Regolamento, dal presente Atto normativo, dal consiglio diocesano.

15.2 La designazione e la nomina dei presidenti, a livello territoriale e diocesano, deve rispettare le seguenti procedure:

- a.** la proposta, mediante elezione, per la nomina del presidente dell'associazione territoriale, secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 23, comma 2, punto c), è effettuata dal consiglio di tale associazione, eletto dall'assemblea della stessa secondo le modalità previste dal presente Atto normativo; la nomina del presidente dell'associazione è effettuata dal vescovo diocesano;
- b.** la proposta per la nomina del presidente diocesano è effettuata dal consiglio diocesano con l'elezione di una terna di soci, fra i quali il vescovo effettua la nomina di sua competenza;
- c.** per la designazione della terna di cui al punto precedente: ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte; nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del consiglio

con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti; risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste e hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio; la terna così composta viene comunicata alla competente autorità ecclesiastica senza l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti relativi a ciascun nominativo.

15.3 Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire consecutivamente uno stesso incarico al massimo per due mandati. Il consiglio diocesano, per le associazioni territoriali, può ammettere deroghe opportunamente motivate e verificate.

16. Cessazione degli incarichi direttivi

16.1 Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza, nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del consiglio diocesano o di altri organismi anche consultivi sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

16.2 Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo o autorità competente all'attribuzione dell'incarico.

16.3 La decadenza, salvo quanto previsto dall'art.17, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto, o dal suo Regolamento, o dal presente Atto normativo per ricoprire l'incarico direttivo.

16.4 L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma

delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo o autorità competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

16.5 In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

17. Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi politici.

17.1 Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di presidente di circoscrizioni comunali.

17.2 li incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

17.3 I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti del consiglio diocesano.

17.4 I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del consiglio diocesano in caso di candidatura per le assemblee elettive del parlamento europeo, nazionale, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto, a partire

dalla data di accettazione della candidatura.

17.5 Quanti rivestono incarichi direttivi e tutti i soci dell’Azione Cattolica Italiana devono evitare che l’associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

18. L’assistente e i sacerdoti collaboratori

18.1 L’Assistente diocesano e i sacerdoti suoi collaboratori (viceassistenti), secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 4 dello Statuto, sono nominati dal vescovo diocesano.

18.2 Gli assistenti ad ogni livello (assistenti diocesani, di associazioni territoriali, di vicariato, di movimenti o gruppi diocesani), salvo diversa disposizione del vescovo diocesano, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati.

18.3 Gli assistenti e i sacerdoti collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano a ogni aspetto della vita dell’associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell’associazione (assemblee, consigli e presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l’assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

CAPITOLO III – ARTICOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

19. Le associazioni territoriali.

19.1 L’Azione Cattolica Italiana della diocesi di San Marco Argentano – Scalea si articola in Associazioni territoriali di

solito riferite alla comunità parrocchiale; non si escludono inoltre associazioni interparrocchiali secondo le opportunità suggerite dalla realtà locale.

19.2 Un'Associazione territoriale è formata da tutti i laici del particolare territorio che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.

19.3 Un'Associazione territoriale viene costituita previo parere favorevole del Consiglio Diocesano e comunque dopo almeno un anno di esperienza associativa nell'ambito dell'Unità Pastorale.

19.4 Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

20. Unità Pastorali

20.1 L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di San Marco Argentano – Scalea, per rispondere alle esigenze pastorali della Chiesa locale, prevede e favorisce le Unità Pastorali come forme di collegamento intermedio tra Parrocchia e Diocesi.

20.2 La composizione e il numero delle Unità Pastorali sono definiti dalla Chiesa Diocesana con Decreto del Vescovo.

20.3 Le Associazioni parrocchiali appartenenti alla stessa Unità Pastorale coordinano le singole esperienze associative. A tal fine, esse danno vita a un "coordinamento Unità Pastorale" come definito nel successivo art.24.

21. Gruppi e movimenti

21.1 Gruppi - Le associazioni territoriali, valorizzando le relazioni esistenti, possono al loro interno strutturarsi in "gruppi".

21.2 Gruppi diocesani - Il consiglio diocesano, in rapporto a specifiche condizioni di vita e ambienti, può promuovere o riconoscere gruppi radicati sul territorio. Essi vengono denominati “gruppi diocesani”.

21.3 Movimenti - L’esperienza organica e strutturata di più aderenti o gruppi di aderenti di diverse associazioni territoriali, di uno o più gruppi diocesani, può essere riconosciuta dal consiglio diocesano come “movimento” dell’Azione Cattolica di San Marco Argentano - Scalea.

CAPITOLO IV – ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

22. L’assemblea

Gli organi delle Associazioni parrocchiali sono regolati dallo Statuto nazionale e dal presente Atto normativo.

23. L’associazione territoriale

23.1 L’assemblea

23.1.1 Tutti gli aderenti dell’associazione territoriale, che hanno compiuto il 14° anno di età, costituiscono l’assemblea. In essa i ragazzi – coinvolti nel percorso assembleare con specifiche attività – sono rappresentati dai loro educatori.

23.1.2 L’assemblea – convocata di norma almeno una volta l’anno – è validamente costituita quando i suoi componenti siano stati convocati per iscritto. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

23.1.3 L’assemblea, proposta come esperienza significativa di incontro di tutti gli aderenti, ha il compito di:

- a.** eleggere il consiglio dell’associazione, seguendo la scadenza triennale diocesana del rinnovo degli incarichi direttivi;
- b.** discutere e approvare le linee programmatiche;

c. esercitare le altre attribuzioni ad essa affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.

23.1.4 All'assemblea territoriale elettiva partecipa un componente del consiglio diocesano.

23.1.5 L'assemblea, ordinariamente, è convocata dal presidente dell'associazione territoriale, che la presiede. Può anche essere convocata dalla maggioranza dei componenti del consiglio dell'associazione o dalla presidenza diocesana.

23.1.6 Dei lavori e delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto e conservato apposito verbale.

23.2 Il consiglio

23.2.1 L'assemblea, su proposta del consiglio uscente, determina la composizione del consiglio da eleggere, tenendo conto della rappresentatività di tutte le componenti presenti nell'associazione (giovani e adulti, educatori in rappresentanza dei ragazzi, uomini e donne), nonché della formazione ed esperienza che già alcuni soci hanno acquisito nella maturazione dell'identità associativa.

23.2.2 Nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto, l'assemblea elegge da un minimo di 2 ad un massimo di 10 componenti che entrano a far parte del consiglio; nel caso di associazioni territoriali interparrocchiali, nel consiglio devono essere presenti almeno un componente per ciascuna parrocchia.

23.2.3 I principali compiti del consiglio sono:

a. eleggere, anche al di fuori dei propri componenti e sentito l'assistente dell'associazione territoriale, il presidente, da proporre al vescovo tramite la presidenza diocesana, per la relativa nomina; la maggioranza richiesta per tale elezione è quella della metà

- più uno dei componenti del consiglio; il presidente, una volta nominato, qualora non ne sia già membro, entra a far parte del consiglio;
- b.** nominare i responsabili dei gruppi o eventuali altri responsabili associativi, stabilendo anche chi, fra essi, debba entrare a far parte del consiglio;
 - c.** nominare, tra gli aderenti, gli educatori e gli animatori dell'associazione;
 - d.** programmare, gestire e verificare, ogni anno, l'esperienza associativa dell'associazione, sulla base delle indicazioni offerte dal consiglio diocesano;
 - e.** curare le procedure di adesione all'associazione e della relativa conferma annuale;
 - f.** reperire i fondi per il sostegno economico dell'associazione, ai suoi vari livelli, nelle modalità stabilite annualmente dal consiglio diocesano;
 - g.** deliberare sulle altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.

23.2.4 Il consiglio viene convocato con scadenze che permettano la reale conduzione della vita associativa, comunque non meno di tre volte l'anno. Il consiglio viene convocato dal presidente o dalla maggioranza dei propri membri.

23.2.5 Le riunioni del consiglio dell'associazione territoriale sono valide se è presente almeno la metà dei componenti, con un minimo di 2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nell'esito delle votazioni, il voto del presidente vale doppio.

23.2.6 Dei lavori e delle deliberazioni del consiglio viene redatto e conservato apposito verbale.

23.3 Il presidente

23.3.1 Il presidente dell'associazione territoriale la rappresenta a livello ecclesiale e civile e mantiene i necessari rapporti con tutte le altre realtà ecclesiali o sociali e con le istituzioni pubbliche.

23.3.2 Il presidente ha i seguenti compiti:

- a. convocare e presiedere l'assemblea;
- b. convocare e presiedere il consiglio;
- c. coordinare unitariamente le strutturazioni interne dell'associazione, in particolare i gruppi;
- d. partecipare, anche a mezzo di proprio delegato al consiglio pastorale parrocchiale;
- e. partecipare al comitato presidenti Unità Pastorale;
- f. partecipare al livello diocesano dell'associazione, mantenendo rapporti costanti con la presidenza diocesana;
- g. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.

23.4 I gruppi

23.4.1 Le associazioni territoriali possono, al loro interno, strutturarsi in "gruppi" al fine di:

- a. costituire la prima vitale esperienza associativa;
- b. attuare la missione propria dell'associazione diocesana così come precisata a livello territoriale;
- c. attuare il compito formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti;
- d. realizzare gli obiettivi particolari stabiliti da specifici progetti formativi o missionari.

23.4.2 I gruppi, di norma, hanno un proprio responsabile nominato dal consiglio, che definisce i compiti e la

durata dell'incarico, che scade comunque al termine del triennio.

23.4.3 I gruppi vengono costituiti quando alle relazioni significative in essi vissute sia possibile dare stabilità, anche rispondendo ad adeguati criteri di consistenza e all'interno di progetti specifici sul piano formativo o di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'associazione diocesana.

23.5 I Parroci-Assistenti

I parroci troveranno nell'Azione Cattolica non solo un valido e motivato sostegno ma una vicinanza e un'amicizia spirituale, insieme alla ricchezza che proviene dalla condivisione dei doni spirituali di ogni componente. Il Parroco-Assistente deve accompagnare il cammino dell'associazione nel rispetto del suo Statuto e dell'Atto Normativo Diocesano e contribuire con la fecondità del ministero presbiterale perché il "coraggio del futuro" e la "fantasia della santità" che lo Spirito del Signore non farà certamente mancare ai responsabili e agli aderenti, la rendano sempre più fedele al proprio mandato missionario. L'Assistente è chiamato ad accompagnare l'associato e a guidarlo sulla via della santità con la direzione spirituale.

24. Il coordinamento Unità Pastorale

24.1 Il comitato presidenti dell'Unità Pastorale

24.1.1 Per attuare il coordinamento Unità Pastorale delle diverse esperienze associative, in ciascuna Unità pastorale è costituito il "comitato presidenti dell'Unità Pastorale", formato dall'insieme dei presidenti delle associazioni territoriali di tale realtà.

24.1.2 Il comitato presidenti dell'Unità Pastorale, convocato e guidato dal "responsabile dell'Unità Pastorale" almeno due volte in un anno, ha i seguenti compiti:

- a.** proporre all'assemblea diocesana una o più candidature per l'elezione del responsabile dell'Unità Pastorale;
- b.** coordinare e promuovere le esperienze associative delle associazioni territoriali del vicariato, favorendo lo scambio e un fecondo rapporto tra la realtà territoriale e quella diocesana;
- c.** coordinare unitariamente le proposte associative che per caratteristiche, rilevanza e destinatari, possono essere realizzate a livello di Unità Pastorale;
- d.** valutare l'eventuale promozione di forme più specifiche di coordinamento dell'Unità Pastorale (attività riservate, per esempio, ai ragazzi e loro educatori, alle forme di raccordo territoriale dei giovani e loro animatori, alle famiglie, adulti o terza età); in tal senso il comitato può anche individuare ulteriori figure di responsabili che collaborino direttamente con il responsabile dell'Unità Pastorale;
- e.** favorire il recepimento a livello territoriale delle proposte associative diocesane e nazionali, in relazione alle eventuali indicazioni pastorali definite a tale livello ecclesiale;
- f.** collaborare con il consiglio pastorale dell'Unità Pastorale;
- e.** svolgere tutti gli altri compiti ad esso attribuibili in base a quanto previsto dal presente Atto normativo.

24.2 Il responsabile dell'Unità Pastorale

24.2.1 Il “responsabile dell'Unità Pastorale”, eletto dall'assemblea diocesana, fa parte del consiglio diocesano.

24.2.2 Il responsabile dell'Unità Pastorale ha i seguenti compiti:

- a.** partecipare alle sedute del consiglio diocesano;
- b.** convocare e presiedere il comitato presidenti dell'Unità Pastorale;
- c.** curare l'attuazione di quanto definito dal comitato presidenti dell'Unità Pastorale;
- d.** partecipare, in rappresentanza dell'Azione Cattolica, al Consiglio pastorale dell'Unità Pastorale;
- e.** svolgere tutti gli altri compiti ad esso attribuibili in base a quanto previsto dal presente Atto normativo.

24.2.3 Il responsabile dell'Unità Pastorale resta in carica 3 anni e può essere rieletto solo per un secondo mandato.

25. I gruppi diocesani

25.1 I “gruppi diocesani” hanno il compito di:

- a.** attuare la missione propria dell'associazione diocesana;
- b.** attuare il compito formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti, per quanto sia più facilmente realizzabile a livello diocesano;
- c.** realizzare gli obiettivi particolari stabiliti da specifici progetti formativi o missionari.

25.2 I gruppi diocesani eleggono, al loro interno, un proprio responsabile, la cui nomina deve essere ratificata dal consiglio diocesano. Egli dura in carica un triennio, può essere rinnovato solo per un secondo mandato e partecipa con

diritto di voto all'assemblea diocesana.

25.3 I gruppi diocesani possono definire un minimo regolamento ed una limitata struttura, sottoponendoli al consiglio diocesano per l'approvazione.

25.4 I gruppi vengono costituiti quando sia possibile assicurare stabilità e adeguata consistenza, all'interno di progetti specifici sul piano formativo o di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'associazione diocesana.

25.5 Il consiglio diocesano, secondo opportunità, invita il responsabile del gruppo diocesano a partecipare a una propria seduta per la verifica dell'esperienza associativa.

25.6 La funzione di assistente del gruppo diocesano è svolta dagli assistenti diocesani.

26. I movimenti

26.1 L'esperienza organica e strutturata di più aderenti o gruppi di aderenti di diverse associazioni territoriali, di uno o più gruppi diocesani, può essere riconosciuta dal consiglio diocesano come movimento dell'Azione Cattolica di San Marco Argentano – Scalea.

26.2 Oltre all'ipotesi di cui al punto precedente, possono riunirsi in movimento persone di tutte le età che, pur non avendo uno specifico legame con una comunità cristiana, attraverso l'adesione all'Azione Cattolica e la sua esperienza associativa (come previsto dall'art. 6 all'art. 17 del presente Atto normativo) intraprendono un cammino di inserimento nella Chiesa particolare allo scopo di promuovere la formazione di un laicato adulto nella fede, la crescita della comunione della comunità ecclesiale e la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

26.3 I movimenti possono sottoporre al consiglio diocesano un proprio regolamento che ne precisi finalità, funzionamento e modalità di partecipazione e organizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Atto normativo.

26.4 I movimenti eleggono, al loro interno, un segretario diocesano coadiuvato da un numero opportuno di responsabili. La nomina del segretario diocesano deve essere ratificata dal consiglio diocesano.

26.5 Il segretario partecipa con diritto di voto sia al consiglio diocesano che all'assemblea diocesana. Egli dura in carica un triennio e può essere rinnovato solo per un secondo mandato.

26.6 I movimenti diocesani, almeno una volta l'anno, presentano al consiglio diocesano – tramite il loro segretario – la loro esperienza associativa.

26.7 Il consiglio diocesano, all'atto del riconoscimento del movimento diocesano, comunica la sua deliberazione al Vescovo, affinché egli possa provvedere alla nomina dell'assistente, anche all'interno del collegio degli assistenti diocesani.

27. L'associazione diocesana

27.1 L'assemblea diocesana

27.1.1 L'assemblea diocesana è convocata – per iscritto e mediante adeguata pubblicizzazione – dal consiglio diocesano, ordinariamente ogni tre anni, per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica della diocesi di San Marco Argentano - Scalea per il triennio successivo e per eleggere il consiglio diocesano dell'associazione. È convocata in via straordinaria

ria, quando necessario, per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati.

27.1.2 L'assemblea straordinaria può essere richiesta a maggioranza dal consiglio diocesano.

27.1.3 Il consiglio diocesano in carica fissa la data, l'ordine del giorno e il calendario dei lavori dell'assemblea; dispone le attività preparatorie, in particolare la partecipazione delle associazioni territoriali, con specifico riferimento alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'assemblea e agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del consiglio diocesano.

27.1.4 L'assemblea diocesana è composta da:

- a. i componenti in carica del consiglio diocesano;
- b. i segretari e 3 delegati, regolarmente eletti dal Congresso Diocesano, per ciascun movimento formalmente costituito nella diocesi;
- c. per ciascuna associazione territoriale: il presidente, i responsabili dei settori e dell'articolazione, il segretario e inoltre un componente del consiglio per quelle associazioni con un numero di aderenti superiore a 80.
- d. un responsabile per ciascuno dei gruppi diocesani.

27.1.5 Le associazioni territoriali comunicano – attraverso un apposito verbale – i propri delegati entro la data indicata dal consiglio diocesano in sede di convocazione dell'assemblea.

Per le associazioni territoriali che non inviano entro la data stabilita la comunicazione di cui al punto prece-

dente, viene ammesso d'ufficio come delegato all'assemblea il solo presidente.

27.1.6 Viene ammesso d'ufficio come delegato il solo presidente, anche per le associazioni territoriali che non sono in regola con l'aggiornamento delle adesioni e il versamento dei contributi associativi.

27.1.8 Il numero dei delegati comunicati, sommato a quello degli altri delegati di cui all'art. 27.1.3 lettere a) e c) , eseguita la verifica dei poteri, costituisce il numero degli aventi diritto di partecipazione e di voto all'assemblea, per la determinazione del quorum di validità della convocazione e del quorum di validità delle deliberazioni da assumere.

27.1.9 Gli assistenti a tutti i livelli e gli invitati all'assemblea partecipano ai lavori senza diritto di voto.

27.1.10 Nell'atto di convocazione dell'assemblea, il consiglio diocesano, con propria deliberazione:

- a.** stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;
- b.** determina le modalità per l'insediamento e l'attività dell'assemblea e per la conduzione dei lavori;
- c.** determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione e l'approvazione di documenti.

27.1.11 Organi dell'assemblea sono la presidenza e la segreteria, elette dall'assemblea su proposta del presidente diocesano.

27.1.12 Ogni delegato, in caso di impedimento alla partecipazione, può essere sostituito da un socio della propria associazione territoriale, gruppo diocesano o movi-

mento; tale delega deve essere firmata dal delegante e, rispettivamente, dal presidente dell'associazione territoriale o dal responsabile del gruppo diocesano o dal segretario del movimento.

27.1.13 I consiglieri diocesani non possono delegare nessuno.

27.2 Il consiglio diocesano

27.2.1 Il consiglio diocesano:

- a.** assume la responsabilità della vita e delle attività dell'associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'assemblea diocesana e nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell'associazione diocesana; delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica di San Marco Argentano - Scalea ad associazioni e organismi ecclesiali e di altra natura;
- b.** formula la proposta per la nomina del presidente diocesano da sottoporre al vescovo diocesano ed elegge gli altri componenti la presidenza diocesana;
- c.** delibera eventuali regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e per l'attuazione del presente Atto normativo;
- d.** approva la proposta formativa dell'associazione diocesana e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
- e.** approva, annualmente, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- f.** dispone la convocazione ordinaria dell'assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario.

27.2.2 L'assemblea diocesana, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del consiglio diocesano,

elegge 30 componenti:

- a. 5 adulti;
- b. 5 giovani;
- c. 5 educatori dell'Acr, in rappresentanza dei ragazzi;
- d. 15 responsabili delle Unità Pastorali.

27.2.3 Le elezioni si svolgono sulla base di 4 liste:

- a. la lista dei presidenti parrocchiali è formata dai presidenti di tutte le associazioni territoriali suddivise per Unità Pastorale;
- b. 3 liste raccolgono, rispettivamente, le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: adulti, giovani, educatori dell'Acr;

27.2.4 Ogni componente l'assemblea diocesana partecipa, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma precedente e può esprimere un massimo di due preferenze per ognuna di esse e una sola preferenza per l'elezione del responsabile di ciascuna Unità Pastorale.

27.2.5 Sono eletti, nella lista dei presidenti parrocchiali, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna Unità Pastorale.

27.2.6 Sono eletti, per tutte le liste esclusa quella dei presidenti parrocchiali, i due candidati di sesso maschile e le due candidate di sesso femminile che abbiano ricevuto – rispettivamente – più voti, più il quinto candidato maggiormente votato in assoluto; a parità di voti è eletto il più anziano in età.

27.2.7 Fanno parte del consiglio diocesano, oltre ai membri eletti dall'assemblea, anche i componenti della presidenza diocesana che non siano già consiglieri e i segretari dei movimenti diocesani.

27.2.8 In base ad "accordi" specifici stipulati ai sensi del-

l'art. 38 dello Statuto e dell'art. 36 del suo Regolamento, possono partecipare al consiglio diocesano i presidenti della Federazione universitari cattolici italiani (FUCI), del Movimento ecclesiale di impegno culturale (MEIC) e del Movimento impegno educativo (MIEAC) regolarmente costituiti nella diocesi; tali accordi fissano pure la modalità di partecipazione di rappresentanti dell'associazione diocesana negli organismi direzionali dei suddetti movimenti.

27.2.9 Il consiglio diocesano, su proposta della presidenza diocesana, è integrato – nel limite stabilito dall'art. 22, comma 1, punto b) dello Statuto – da persone atte a ricoprire particolari ruoli di responsabilità e collaborazione e in particolare dai giovani ed adulti che partecipano in modo stabile al lavoro delle commissioni costituite dal consiglio diocesano; tali consiglieri esprimono un voto consultivo.

27.2.10 Il consiglio diocesano è presieduto dal presidente diocesano, coadiuvato dalla presidenza diocesana.

27.2.11 Il consiglio diocesano è convocato dal presidente diocesano, almeno tre volte nell'arco dell'anno associativo. La convocazione può essere effettuata via e-mail, posta o fax, almeno cinque giorni prima della data fissata.

27.2.12 Il consiglio diocesano deve essere convocato con urgenza quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi.

27.2.13 Ogni seduta del consiglio diocesano deve avere corrispondenza in un verbale della riunione con ordine del giorno discusso, partecipanti, decisioni prese, data, firma del presidente e del segretario e verbalizzazione degli interventi per i quali sia fatta esplicita richiesta in tal senso.

27.2.14 Le assenze devono essere giustificate al segretario diocesano entro l'inizio della seduta.

27.2.15 Le delibere del consiglio diocesano sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi, essendo presente la maggioranza degli aventi diritto.

27.3 Il presidente diocesano

Il presidente diocesano - eletto e nominato come all'art. 15.1 punto 15.2b - promuove e coordina l'attività della presidenza; convoca e presiede il consiglio diocesano; presiede l'assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici.

27.4 La presidenza diocesana

27.4.1 La presidenza diocesana:

- a. promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- b. cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'assemblea diocesana e nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal consiglio diocesano;
- c. cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali il vescovo diocesano esercita il proprio ministero;
- d. assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici;
- e. organizza l'attività del centro diocesano, avvalendosi di commissioni e gruppi di lavoro costituiti sulla base di "progetti" approvati dal consiglio diocesano.

27.4.2 La presidenza diocesana è eletta dal consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano, raccolte eventualmente indicazioni dei consiglieri eletti dall'assemblea. Ogni componente della presidenza, per essere eletto, deve ricevere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

27.4.3 Fanno parte della presidenza diocesana:

- a. il presidente diocesano;
- b. quattro vicepresidenti;
- c. il responsabile dell'Azione Cattolica dei ragazzi;
- d. il segretario;
- e. l'amministratore.

27.4.4 Nella costituzione della presidenza devono comunque essere presenti almeno 2 vicepresidenti uomini e 2 vicepresidenti donne e, contemporaneamente, 2 giovani e 2 adulti.

27.4.5 Il consiglio diocesano, su proposta del presidente diocesano, può chiamare a far parte della presidenza, senza diritto di voto, fino a 4 persone in funzione di particolari incarichi ricoperti o strategiche esigenze di programma o di progetti.

27.4.6 Partecipano alle riunioni della presidenza l'assistente diocesano e i viceassistenti.

27.4.7 La presidenza diocesana è convocata dal segretario diocesano su proposta del presidente, normalmente ogni mese, e comunque non meno di 10 volte l'anno. La convocazione può essere effettuata via telefono, via e-mail, via posta o fax, almeno tre giorni prima della data di riunione.

27.4.8 Ogni seduta della presidenza diocesana deve avere corrispondenza in un verbale della riunione con ordine del giorno discusso, partecipanti, decisioni prese, data, firma del presidente e segretario e verbalizzazione degli interventi per i quali sia fatta esplicita richiesta in tal senso.

27.5 Le commissioni del centro diocesano e i gruppi di lavoro

27.5.1 Le “commissioni” del centro diocesano e i “gruppi di lavoro” sono costituiti dalla presidenza diocesana, all’inizio di ogni triennio o quando ritenuto necessario, sulla base di specifici “progetti” o indicazioni programmatiche approvate dal consiglio diocesano. Essi decadono al termine del progetto e comunque al termine del triennio.

27.5.2 La presidenza diocesana, considerate eventuali incompatibilità e operate le necessarie consultazioni ecclesiali, nomina i componenti della commissioni e dei gruppi di lavoro.

27.5.3 Il funzionamento delle commissioni e gruppi di lavoro, che ha carattere consultivo e propositivo, si struttura sulla base di una programmazione unitaria approvata dalla presidenza diocesana e strettamente connessa ai compiti della stessa e alle attribuzioni del consiglio diocesano.

27.5.4 Le commissioni e i gruppi di lavoro sono presieduti, di norma, da componenti della presidenza diocesana o da altro responsabile appositamente indicato nell’atto di costituzione, che ne risponde alla presidenza stessa.

27.6 La segreteria diocesana

27.6.1 La “segreteria diocesana” è costituita dalla presidenza diocesana all’inizio di ogni triennio.

27.6.2 La segreteria diocesana è coordinata dal segretario diocesano, in collaborazione con l’amministratore diocesano; i suoi componenti sono indicati dalla presidenza.

27.6.3 I componenti della segreteria diocesana possono essere nominati per l'intero triennio o chiamati a operare temporaneamente in base a specifici progetti. Essi possono essere soci o dipendenti o volontari che operano all'interno del centro diocesano.

27.6.4 I compiti della segreteria – regolati da procedure approvate dalla presidenza diocesana – sono:

- a. gestione della sede dell'associazione;
- b. gestione dell'archivio;
- c. gestione delle attività inerenti l'adesione;
- d. gestione della comunicazione interna ed esterna.

27.6.5 La segreteria, e in essa un apposito incaricato, ha il compito di sensibilizzare tutti i responsabili dell'associazione circa la necessità di archiviare la documentazione associativa anche a livello territoriale.

27.7 Collegio assistenti

27.7.1 L'assistente diocesano e i viceassistenti, al fine di accompagnare il cammino spirituale dell'associazione, di alimentarne il senso apostolico e di promuoverne l'unità, costituiscono il "collegio assistenti".

27.7.2 Al collegio assistenti che si riunisce almeno 4 volte l'anno è invitato anche il presidente diocesano.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

28. Patrimonio e contributi associativi

28.1 Risorse e patrimonio

28.1.1 L'associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- a. dai contributi associativi dei soci;
- b. dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli enti e istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
- c. da donazioni e lasciti testamentari;
- d. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- f. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

28.1.2 L'associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'Azione Cattolica Italiana, a collaborazioni e al patrocinio di enti e istituzioni pubbliche, a prestiti.

28.1.3 I beni dell'associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.

28.1.4 L'associazione può, in armonia con le proprie finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

28. 2 Contributi associativi ordinari

28.2.1 I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Azione Cattolica Italiana con riferimento all'associazione nazionale, diocesana e territoriale di appartenenza.

28.2.2 La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal consiglio diocesano – di norma in connessione con l’approvazione del bilancio preventivo – secondo le esigenze e le modalità scelte dall’associazione diocesana, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza. L’associazione territoriale e il gruppo diocesano scelgono la modalità di attuazione delle indicazioni diocesane, informando tutti gli aderenti.

28.2.3 Le esigenze economiche dell’associazione sono determinate in base alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell’associazione stessa.

28.2.4 La raccolta dei contributi associativi da parte dell’associazione diocesana avviene tramite modalità stabilite annualmente e comunicate alle associazioni territoriali e gruppi diocesani.

28.2.5 La richiesta ai soci deve essere fatta unitariamente comprendere sia la quota relativa all’associazione nazionale sia quella relativa all’associazione diocesana e sue articolazioni.

28.2.6 L’associazione territoriale e il gruppo diocesano sono altresì liberi di organizzare vari tipi di attività, purché non a scopo di lucro, per finanziare l’associazione a tutti i suoi livelli.

28.2.7 L’associazione diocesana versa i contributi associativi all’associazione nazionale secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio nazionale.

28.3 Contributi associativi per particolari finalità

Per attuare specifiche iniziative programmate, il consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

29. Gestione amministrativa

29.1 L'attività amministrativa dell'associazione diocesana

Il consiglio diocesano approva:

- a. l'ordinamento contabile;
- b. i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- c. i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi;
- d. i criteri e le procedure per stabilire la partecipazione economica alle attività dell'associazione.

29.2 Funzioni dell'amministratore e del comitato per gli affari economici

29.2.1 La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla presidenza diocesana, che ne affida la cura all'amministratore, eletto dal consiglio su proposta del presidente e coadiuvato da un comitato per gli affari economici con funzioni consultive.

29.2.2 Il comitato per gli affari economici è composto dall'amministratore che lo presiede e da almeno due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano.

29.2.3 L'amministratore diocesano, avvalendosi delle funzioni consultive del comitato per gli affari economici:

- a. imposta un'adeguata gestione amministrativa dell'associazione, predisponendo procedure che permettono di verificare l'efficacia e l'efficienza della gestione stessa;

- b. elabora il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c. gestisce la contabilità occupandosi inoltre della gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - d. svolge un servizio consultivo anche per le associazioni territoriali, i gruppi e i movimenti diocesani.
- 29.2.4** L'amministratore convoca il comitato per gli affari economici almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario.
- 29.2.5** A livello territoriale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal consiglio ed è affidata al presidente o ad altro responsabile appositamente nominato.

CAPITOLO VI – NORME FINALI

30. Modifiche dell'atto normativo diocesano

30.1 Le norme del presente Atto normativo possono essere modificate dall'Assemblea diocesana ed entrano in vigore dopo la conferma da parte del Consiglio nazionale di AC.

30.2 Il Consiglio Diocesano ha il mandato di recepire le eventuali richieste di integrazione che giungono dal Consiglio Nazionale.

31. Scioglimento dell'associazione

31.1 Scioglimento dell'associazione diocesana è deliberato dall'assemblea diocesana con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del vescovo diocesano.

31.2 Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa

delibera è assunta dal consiglio diocesano col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto, sentita la presidenza nazionale.

32. Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Atto normativo si fa riferimento allo Statuto e Regolamento nazionale dell'Azione Cattolica Italiana nonché alle norme canoniche e civili in materia di associazioni, per quanto applicabili.

* * *